



COMUNE DI PISA
SEGRETARIO GENERALE

~
Via degli Uffizi, 1 – 56125 Pisa

e-mail:
segretario.generale@comune.pisa.it
Pec::
comune.pisa@postacert.toscana.it

Tel: 050 910200
Fax: 050 8669112

Pisa 14 gennaio 2020

Prot. n. 4134

A tutti i Dirigenti
Ai titolari di posizione organizzativa

OGGETTO: Revisione del Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori servizi e forniture e relativi contratti. Disposizioni attuative

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 5 novembre 2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la revisione del *Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti*.

Le determinazioni successive alla sua entrata in vigore dovranno quindi dare applicazione e richiamare, tra i riferimenti normativi, le nuove disposizioni regolamentari. Nell'invitare gli Uffici a un'attenta e integrale lettura del nuovo Regolamento e rinviando, per quanto non oggetto di modifica, alle disposizioni già impartite con la circolare del Segretario generale prot. n.43361 del'8 maggio 2018, si sintetizzano di seguito le principali novità.

Sezione I Principi generali artt.1-6

Nell'ambito dei principi generali (artt.1-6)

- Dall'**art.5 Obbligo di prevenire fenomeni di distorsione della concorrenza** è stato soppresso il comma 7 in quanto la gestione delle procedure di affidamento con sistemi telematici di acquisto e/o di negoziazione, da *laddove possibile*, passa ad essere un obbligo, sancito all'**art. 18, comma 3**, sia nelle procedure negoziate, che negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000€.
- Nell'**art. 6 Clausole sociali nei bandi di gara** confermato l'inserimento, nei capitolati per servizi ad alta concentrazione di manodopera, e tranne nei casi ove sia chiaramente incompatibile con la natura del lavoro o del servizio, di clausole per l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio (ferma restando la clausola sociale di riassorbimento di manodopera già prevista all'art. 50 del Codice dei Contratti), si prescrive, al nuovo comma 4, in caso di utilizzo della clausola sociale, l'obbligo di inserire tra i documenti di gara il progetto di riassorbimento del personale uscente sulla base di una scheda dettagliata di inquadramento di quest'ultimo, predisposta dalla stazione appaltante.

Sezione II Competenze degli organi dell'ente, del Segretario Generale e dei Dirigenti (artt. 7-8)

E' confermato quanto previsto nel previgente Regolamento in ordine alla ripartizione di competenze tra gli organi dell'Ente.

Sezione III Fase di programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (artt. 10-14)

E' parimenti confermato quanto previsto in materia di programmazione, monitoraggio, coordinamento della programmazione e attuazione dei lavori (artt.10-12), relativamente ai quali si rinvia alla circolare del Segretario generale prot. n. n.43361 del'8.5.2018.

Con riguardo a questa fase di programmazione degli appalti si segnalano invece le seguenti novità: all'**art.13**, comma 1, relativo alla **Programmazione degli acquisiti e dei servizi**, è stata introdotta la necessità che il programma biennale di acquisti di beni e servizi sia elaborato sentito il Responsabile dei Servizi Finanziari e l'Ufficio Gare;

all'**art. 14** sul **Responsabile Unico del procedimento**, il nuovo comma 4, disciplina, a livello regolamentare, le modalità di assolvimento degli obblighi informativi verso ANAC, previsti dal comma 9 dell'art. 213, del D. Lgs 50/2016, anche al fine di evitare, in futuro, il problema, attualmente pendente, dei debiti informativi sui CIG associati a RUP cessati. Il nuovo art. 14, all'ultimo comma, stabilisce che sia responsabilità del Dirigente, competente sulla procedura di affidamento in corso, procedere all'aggiornamento tempestivo presso ANAC del ruolo di RUP, in caso di cessazione di un RUP per i più disparati motivi (quiescenza, mobilità interna o esterna, variazione della macrostruttura dell'Ente o della microstruttura della Direzione).

Nel richiamare l'attenzione sull'importanza di questo adempimento, si coglie l'occasione per ricordare che deve ancora essere completata la procedura necessaria a colmare i **debiti informativi CIG progressi sui RUP cessati nell'Ente**, relativamente alla quale si forniscono in allegato alla presente le istruzioni operative a cui tutti i Dirigenti interessati sono tenuti ad attenersi (All.A).

Fase di progettazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (artt. 15-16)

Sono integralmente confermate altresì le disposizioni della sezione IV del Regolamento relative alla progettazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

Appare necessario richiamare l'attenzione sull'importanza delle fasi di programmazione e progettazione degli appalti in quanto finalizzate:

- a predeterminare tempestivamente le necessità dell'amministrazione;
- a valutare, con la necessaria tempistica, le strategie di approvvigionamento e, conseguentemente, a condurle riducendo al minimo gli errori e il rischio di contenziosi;
- ad ottimizzare le risorse a disposizione dell'amministrazione.

L'importanza della progettazione si coglie ancor di più oggi, a seguito delle novità introdotte dallo "Sblocca cantieri", anche con riguardo agli appalti di forniture e servizi. La previa elaborazione di un progetto/capitolato rappresenta infatti, anche per quest'ultimi, la sede in cui potranno essere prestabiliti tutti quegli aspetti rimessi alla discrezionalità del Dirigente che dispone l'affidamento (quali la modalità di valutazione della congruità del prezzo, la modalità di richiesta di eventuali preventivi, ecc.) che poi dovranno essere esplicitati nella determina a contrarre semplificata introdotta dall'art. 32, comma 2 del Codice come novellato dalla Lg 55/2019 (di conversione del D.Lg. 32/19), che può essere adottata, come unico atto finale, in esito all'esperimento delle procedure di affidamento diretto "puro" o delle *procedure semplificate concorrenziali* di cui all'art. 36, comma 2, lett a) e b) (sulle quali si dirà più diffusamente *infra*).

Fase di affidamento (artt. 17-22)

All'**art. 18 Modalità di negoziazione**, con riguardo al nuovo comma 3, si rinvia a quanto già detto in commento all'art. 5

Il **comma 3bis** detta le modalità operative da seguire sia nelle procedure negoziate che nelle procedure c.d. *semplificate concorrenziali* previste dall'art. 36, comma 2, lett b), fornendo un'interpretazione univoca di quest'ultima disposizione, per ovviare ai non pochi dubbi interpretativi e alle applicazioni discordanti che la stessa, a livello operativo, ha sollevato nella pratica.

Come nelle procedure negoziate, anche nelle procedure c.d. *semplificate concorrenziali*, quelle in altre parole definite, dal comma 2, lett b) dell'art. 36, comunque come affidamento diretto, e sia per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro, che per l'affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, rispettivamente, la valutazione dei 3 preventivi (lavori) o la consultazione dei 5 operatori (nelle forniture e nei servizi) dovrà avvenire:

- o attingendo dagli elenchi di operatori, se istituiti a norma dell'art. 24,
- o attingendo dagli elenchi del MEPA o da altra piattaforma fornita da centrali di committenza che preveda un bando di abilitazione,
- o previa indagine di mercato, come disciplinata nell'art. 25.

Con riguardo quindi ai lavori di cui all'art. 36, comma 2, lett b), la non chiara formulazione della normativa statale trova risposta nel nuovo Regolamento che, anche per la valutazione dei 3 preventivi, necessari per l'affidamento di lavori di importo compreso tra i 40.000 e i 149.999 euro, prevede l'obbligo di ricorrere ad elenchi di operatori se esistenti, o a preventive forme di pubblicità (indagine di mercato). A questo proposito merita rilevare che gli elenchi di operatori istituiti in occasione dell'approvazione del nuovo Regolamento (di cui all'All. 1 e All.2 allo stesso) non sono utilizzabili per l'affidamento di lavori di questo importo, quindi, nella pratica, si dovrà procedere necessariamente all'indagine di mercato.

Il **comma 4 dell'art. 18** si conforma a quanto previsto dal dettato normativo dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs 50/2006, come novellato dal Decreto "Sblocca Cantieri" (D.L 32/2019 convertito nella Lg. 55/2019), prevedendo ora la possibilità di appaltare lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000, mediante affidamento diretto, purché puntualmente motivato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Viene quindi recepito, per gli affidamenti di importo fino a 40.000 euro, il c.d. affidamento diretto "*puro*", che consente di intavolare trattative direttamente anche con un unico operatore economico. Anche il provvedimento con cui si procede all'affidamento diretto c.d. *puro* , in ottemperanza all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della Lg 241/90, dovrà comunque essere puntualmente motivato in ordine:

- alla scelta dell'affidatario;
- al possesso dei requisiti richiesti dall'operatore economico selezionato;
- alla rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- alla congruità del prezzo;
- al rispetto del principio di rotazione.

Ai fini della motivazione in ordine alla congruità del prezzo si potrà procedere alla comparazione dei listini di mercato, o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, se esistenti, o dei prezzi a catalogo sul Mepa redigendo apposita perizia, da conservare in atti d'ufficio, di cui sarà dato atto nel provvedimento finale.

In alternativa alla perizia di stima, la congruità può essere attestata anche attraverso il confronto di preventivi di spesa forniti da due o più operatori che, pur non essendo più previsto come obbligatorio, resta comunque una buona pratica da seguire in ossequio al principio generale di concorrenza.

In caso di eventuale richiesta di preventivi restano da privilegiare, come noto, il MEPA o le altre piattaforme che prevedano un bando di abilitazione da parte degli operatori (si tenga conto che la Legge di bilancio 2019 ha modificato l'articolo 1, comma 450 della Lg. 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro). Ove si decida di avvalersi di Start, che si ricorda è solo un mero indirizzario, sarà necessario acquisire la dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici da parte dei soggetti consultati

Quanto al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti si anticipa in questa sede che lo stesso dovrà essere garantito da ora in poi a livello di Ente, avvalendosi delle funzionalità del programma gestionale Alice, che i Rup saranno chiamati ad implementare ed a consultare prima di ogni affidamento, secondo le disposizioni che saranno impartite con una direttiva di prossima adozione.

Le procedure sopra descritte e disciplinate all'art. 36, comma 2, lett a) (c.d. *affidamento diretto puro*) e lett. b) (affidamento diretto anche detto. *procedura semplificata concorrenziale*), hanno in comune la possibilità, prevista dall'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti, di procedere all'affidamento con un **unico atto, una determina a contrarre semplificata**, che descriverà l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti, ed il possesso dei requisiti di carattere generale.

In altre parole, nei c.d. affidamenti diretti - ancorché preceduti dalla consultazione di più operatori perché richiesta dal Codice o per scelta del Rup - non sarà necessario adottare la determina a contrarre e successivamente la determina di aggiudicazione, ma sarà sufficiente un unico provvedimento nel quale, in esito alla procedura espletata, si darà atto del percorso compiuto per addivenire all'affidamento con essa disposto. Certamente, in caso di valutazione di due o più preventivi, o di consultazione di più operatori, il provvedimento semplificato dovrà specificare anche la modalità prescelta per l'acquisizione dei preventivi da valutare e i soggetti invitati a presentare offerta.

Proprio perché si tratta di affidamenti diretti:

- non ci sono ammessi o esclusi;
- non ci saranno comunicazioni da compiere, a parte comunicare la determina di affidamento all'operatore individuato nella quale, in caso di richiesta di preventivi, saranno indicati gli operatori invitati a presentare preventivi;
- non si dovrà richiedere la garanzia provvisoria;
- la garanzia definitiva dovrà essere richiesta per affidamenti di importo uguale o superiore a € 40.000, sarà invece facoltativa per affidamenti fino a € 40.000.

Si ribadisce che, oltre al necessario contemperamento dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità di cui agli artt. 4 e 30 del Codice dei contratti, anche nell'affidamento diretto, sia "puro" che "intermediato", dovrà essere assicurato, sempre, il rispetto del criterio di rotazione, funzionale al principio di libera concorrenza, con riguardo al quale, ai fini della sua concreta operatività all'interno dell'Ente, si rinvia, come già detto, ad una Direttiva in materia di prossima adozione.

Alla luce di queste premesse, con specifico riguardo alle procedure di "*affidamento diretto*" ex art. 36, comma 2, **lett. b)**, definite nel presente atto *procedure semplificate concorrenziali*, appaiono opportuni, in questa sede, taluni chiarimenti.

Per i **lavori** (si ricorda di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro), i 3 preventivi da consultare potranno essere reperiti:

- a) con indagine di mercato, pubblicando sul profilo di committente un avviso pubblico nel quale vengono definiti i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta;

- b) attingendo dall'elenco degli operatori economici se istituiti o dagli elenchi del Mercato Elettronico delle P.A. o da altre piattaforme fornite da centrali di committenza regionali che prevedano un bando di abilitazione degli operatori. A questo proposito si ribadisce che il sistema START è un mero indirizzario di imprese e non un elenco di operatori abilitati a partecipare alla procedure di gara indette dalla pubblica amministrazione; pertanto nel caso di utilizzo della piattaforma START dovrà essere necessariamente utilizzata l'Indagine di mercato. Una volta selezionati gli operatori ai quali richiedere il preventivo, dovrà essere richiesta l'offerta economica, tramite il sistema telematico START unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale eventualmente necessari. Al fine di acquisire almeno tre preventivi, potrebbe essere opportuno rivolgere l'invito ad un maggior numero di operatori, rispetto al numero minimo previsto dal vigente articolo 36 c.2 lett.b; nel caso in cui pervenga un numero inferiore di preventivi sarà necessario reiterare la richiesta ad altri operatori economici, facendo comunque salvi gli effetti della procedura già svolta. Si suggerisce, infine, di allegare alla richiesta di preventivi un capitolato d'oneri/ disciplinare che individui il contenuto delle prestazioni richieste e possibilmente uno schema di contratto.

Sempre con riguardo ai lavori, con lo stesso provvedimento amministrativo di approvazione degli elaborati progettuali, dovranno essere assunte le relative prenotazioni di spesa ed impegnata la spesa a titolo di contributo Anac e la procedura potrà essere avviata senza che sia necessario l'adozione di un ulteriore specifico provvedimento, ma rinviando alla determina di affidamento che, oltre agli elementi di cui sopra, conterrà anche l'impegno di spesa a favore dell'affidatario.

Si ricorda, in generale, per i lavori pubblici, che la nuova lettera b) del comma 2 dell'art. 36, se pure consenta il ricorso all'affidamento diretto, non esclude, però, che si possa far ricorso, ove lo si ritenga opportuno, nelle medesime fattispecie, a una procedura negoziata preceduta da avviso pubblico ai sensi della lettera c) del comma 2 del medesimo articolo.

Anche per le **forniture e i servizi** di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs 50/2016 prevede che gli almeno 5 operatori economici, da consultare, siano individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e valgono, anche in questo caso, le considerazioni sopra svolte a tal proposito.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è consentito procedere, anche in questo caso, all'affidamento con un unico provvedimento amministrativo, in forma semplificata, da adottare al termine della procedura, solo dopo che sarà stato individuato l'affidatario. Corre l'obbligo di ricordare però che, trattandosi di appalti di importo uguale o superiore a 40.000 euro, dovrà essere parimenti impegnato il contributo Anac. Si torna a ribadire, anche per questo motivo, l'importanza, anche per forniture e servizi di importo uguale o superiore a 40.000 euro, dell'approvazione di un progetto/capitolato che rappresenterà la sede in cui definire, tra l'altro, anche quegli aspetti contabili che altrimenti mal si conciliano con la semplificazione, prevista dall'art. 32, comma 2, dell'unica determina a contrarre e di aggiudicazione.

Non solo. E' doveroso evidenziare che la semplificazione procedurale dell'art. 32, comma 2 per le forniture e i servizi di importo compreso tra i 40.000 euro e la soglia di rilevanza comunitaria non sarà percorribile in tutti i casi in cui il criterio di aggiudicazione, scelto dalla stazione appaltante o imposto dal legislatore, sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, c.d. *criterio del miglior rapporto qualità prezzo* (di seguito OEV) in quanto quest'ultima presuppone una procedura concorrenziale di selezione delle offerte con tempi, valutazioni ed un iter procedurale che non può assolutamente prescindere dalle seguenti fasi: 1) Determina a contrarre (che conterrà tutti gli elementi previsti all'art 32 del Codice dei contratti pubblici, la prenotazione dell'impegno di spesa e l'impegno di spesa a titolo di contributo Anac) 2) Determina di nomina Commissione (dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte) 3) Determina di aggiudicazione con impegno di spesa.

Il criterio dell'OEV, alternativo a quello del minor prezzo e rimesso - dall'art. 36, comma 9 bis del Codice - alla scelta della stazione appaltante negli affidamenti sotto soglia, è però previsto come obbligatorio per taluni servizi espressamente elencati nell'art. 95, comma 3, ovvero:

- per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro relativi ai servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
- per i contratti di servizi e le forniture di importo superiore a 40.000 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo
- per i contratti di servizi e le forniture di importo superiore a 40.000 caratterizzati da alta intensità di manodopera.

Trattasi di una “fetta” relevantissima di servizi rispetto ai quali, in buona sostanza, le novità apportate al Codice dei contratti dal decreto Sblocca cantieri non hanno prodotto alcun effetto, rimanendo questi servizi affidabili solo attraverso procedura negoziata in ragione dell'inconciliabilità dell'affidamento diretto (nella forma della semplificata concorrenziale) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Analoga considerazione deve essere estesa per i **servizi di architettura ed ingegneria** di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario per i quali, la possibilità di giovare della semplificazione procedurale prevista dall'art. 32, comma 2 del Codice, adottando un'unica determina di aggiudicazione, è esclusa però dall'art. 95, comma 3, lett. b che, per l'affidamento di questi servizi e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ai 40.000, impone espressamente di procedere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle tabelle di cui alle pagine che seguono sono schematizzate le modalità di affidamento di lavori forniture e servizi conformi alla nuova disciplina regolamentare allineata al Codice dei Contratti, dopo l'entrata in vigore del Decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 convertito nella Lg. 55 del 14 giugno 2019).

Servizi di architettura e ingegneria

Procedura	Importo	Prescrizioni regolamentari	Strumenti telematici di negoziazione	Criterio di aggiudicazione
Affidamento diretto puro	Inferiore a € 40.000,00	Anche senza previa consultazione di due o più operatori nel rispetto comunque del principio di rotazione degli affidamenti e previa puntuale motivazione. Facoltà di utilizzare elenchi di operatori economici formati dai RUP o indagine di mercato come disciplinata dall'art. 25 del Regolamento.	Obbligatorio per importo pari o superiore a € 5.000.	Prezzo più basso o Offerta economicamente più vantaggiosa a scelta della stazione appaltante
Affidamento diretto (c.d. procedura semplificata concorrenziale ex art. 36, comma 2, lett. b del Codice)	Importo pari o superiore a €40.000,00 e inferiore a € 100.000	Obbligo di consultare almeno 5 operatori nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. Utilizzo elenco di operatori economici di cui al disciplinare allegato 1 al Regolamento, oppure indagine di mercato come disciplinata dall'art. 25 del Regolamento	Sì, sempre	Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3, lett. b)
Aperta o ristretta o negoziata se in presenza dei presupposti di cui all'art. 63 d.l.s 50/2016	Importo pari o superiore a €100.000,00.			Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3, lett. b)

Lavori

Procedura	Importo	Prescrizioni regolamentari	Strumenti telematici di negoziazione	Criterio di aggiudicazione
Affidamento diretto "puro"	Inferiore a € 40.000,00	Anche senza previa consultazione di due o più operatori, nel rispetto comunque del principio di rotazione degli affidamenti e previa puntuale motivazione. Facoltà di utilizzare elenchi di operatori economici formati dai RUP o indagine di mercato come disciplinata dall'art. 25 del Regolamento	Obbligatorio per importo pari o superiore a € 5.000.	Prezzo più basso o Offerta economicamente più vantaggiosa a scelta della stazione appaltante
Affidamento diretto (c.d. procedura <i>semplificata concorrentiale</i> ex art. 36, comma 2, lett. b del Codice)	Pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00	Obbligo di valutare almeno 3 preventivi, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. Facoltà di utilizzare elenchi di operatori economici formati dai RUP o indagine di mercato come disciplinata dall'art. 25 del Regolamento	Sì, sempre	Prezzo più basso o Offerta economicamente più vantaggiosa a scelta della stazione appaltante. Se si sceglie il criterio dell'oev non si può utilizzare la determina a contrarre semplificata prevista nell'art. 32, comma 2.
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c)	Lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000	Obbligo di consultazione di almeno 10 operatori nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. Utilizzo elenco di operatori economici istituito secondo il disciplinare allegato 2 al Regolamento o indagine di mercato, come disciplinata dall'art. 25 del Regolamento	Sì, sempre	Prezzo più basso o Offerta economicamente più vantaggiosa a scelta della stazione appaltante
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c bis	Lavori di importo pari o superiore a € 350.000 e inferiore a € 1.000.000	Obbligo di consultazione di almeno 15 operatori nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. Utilizzo elenco di operatori economici	Sì, sempre	Prezzo più basso o Offerta economicamente più vantaggiosa a scelta della stazione appaltante

		istituito secondo il disciplinare allegato 2 al Regolamento o indagine di mercato, come disciplinata dall'art. 25 del Regolamento		
Procedura aperta o ristretta o procedura negoziata se sussistono i presupposti di cui all'art. 63	Lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario.		Sì, sempre	Prezzo più basso o Offerta economicamente più vantaggiosa a scelta della stazione appaltante

Forniture e servizi

Procedura	importo	Prescrizioni regolamentari	Strumenti telematici di negoziazione	Criterio di aggiudicazione
Affidamento diretto "puro"	Inferiore a € 40.000,00	Anche senza previa consultazione di due o più operatori nel rispetto comunque del principio di rotazione degli affidamenti e previa puntuale motivazione. Possibilità di utilizzare elenchi di operatori economici, se presenti, o indagine di mercato come disciplinata dall'art. 25 del Regolamento.	Obbligatorio per importo pari o superiore a € 5.000.	Prezzo più basso o Offerta economicamente più vantaggiosa a scelta della stazione appaltante
Affidamento diretto (c.d. procedura <i>semplificata concorrenziale</i> ex art. 36, comma 2, lett. b del Codice)	Importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario	Obbligo di consultare almeno 5 operatori nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. Possibilità di utilizzare elenchi di operatori economici, se presenti, o indagine di mercato come disciplinata dall'art. 25 del Regolamento	Sì, sempre	Prezzo più basso o Offerta economicamente più vantaggiosa a scelta della stazione appaltante. Se si sceglie il criterio dell'oev non si può utilizzare la determina a contrarre semplificata prevista nell'art. 32, comma 2. Offerta economicamente più vantaggiosa obbligatoria nei casi indicati dall'art. 95, comma 3 lett a) e b-bis) ovvero: <ul style="list-style-type: none">- servizi sociali- servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica- servizi ad alta intensità di manodopera- servizi a notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo
Procedura aperta o ristretta o procedura negoziata se sussistono i presupposti di cui	Forniture, lavori e servizi di importo pari o superiore alla soglia di		Sì, sempre	Prevalente il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa Possibile minor prezzo per servizi e forniture con

all'art. 63	rilevo comunitario			caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, salvo che siano ad alta intensità di manodopera.
-------------	--------------------	--	--	--

Sempre con riguardo a questa sezione “Fasi di affidamento” si ricordano infine:

- l'**articolo 19 Seggio di gara** in cui sono stati declinati con maggiore precisione i compiti della Commissione giudicatrice rispetto a quelli del seggio di gara;
- l'**articolo 20** che contiene una nuova disciplina della **commissione giudicatrice** consentendo, in via residuale, per motivate esigenze di necessità, che il ruolo di commissario possa essere svolto anche da dipendenti di categoria C, previa verifica di comprovata professionalità ed esperienza in materia.

Questa scelta, compiuta nel Regolamento, è stata dettata da più ragioni.

Sia, in virtù della sospensione delle norme che prevedono il ricorso all'Albo dei commissari istituito presso l'Anac, che rende necessario ricorrere spesso a commissari interni all'Ente; sia considerato che, nella scelta dei commissari, si deve aver riguardo a non incorrere nell'incompatibilità sancita all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici secondo cui *“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”*, il che restringe notevolmente l'ambito di scelta dei membri della commissioni anche all'interno dell'Ente stesso.

Al fine di orientare il Dirigente nella valutazione della comprovata esperienza e professionalità per la nomina dei commissari, è possibile avvalersi dei criteri individuati nelle Linee Guida Anac n. 5, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei commissari, nelle quali è dato rilievo, a titolo esemplificativo, all'aver svolto funzioni di Rup, Commissario di gara, Direttore dei lavori, Direttore dell'esecuzione o all'essere in possesso di titoli di formazione specifica (master, dottorato) nelle materie attinenti ai contratti pubblici.

Elenchi di operatori economici (artt. 23-29)

Come in parte già detto, gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, ivi comprese le *semplificate concorrenziali* di cui all'art. 36, comma 2, lett b), devono essere individuati, analogamente al passato, sempre a norma dell'**articolo 23**:

a) *attingendo dagli elenchi di cui agli articoli della presente sezione ovvero dagli elenchi del mercato elettronico di Consip (M.E.P.A.) o da altra piattaforma fornita da centrali di committenza regionali che preveda un bando di abilitazione degli operatori economici;*

b) *nel caso in cui non esistano elenchi precostituiti, mediante elenchi formati dal RUP, previa indagine di mercato da espletarsi secondo criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione e attenendosi alle disposizioni dall'Articolo 25 del presente regolamento disciplinante le indagini di mercato.*

Gli operatori da invitare, dovranno essere individuati mediante criteri oggettivi, tra quelli che presentano requisiti proporzionali all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese di risultare affidatarie del contratto.

E' stato eliminato, rispetto al passato, l'obbligo di procedere al sorteggio, modalità che rimane comunque possibile, ove per le caratteristiche dell'affidamento non siano individuabili criteri selettivi.

Il nuovo Regolamento ha previsto poi, con l'**articolo 24**, l'istituzione di elenchi di operatori economici da cui attingere per selezionare gli operatori da invitare alle procedure previste nell'art. 36, comma 2, lett b), c) e c bis). Sulle modalità di istituzione e di funzionamento degli elenchi suddetti si rinvia ai disciplinari all.1 e all.2 al nuovo Regolamento, limitandoci, in questa sede, a ricordare che gli elenchi sono istituiti solo per:

- l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett c) che prescrive la consultazione di almeno 10 operatori;
- per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, disciplinato dall'art. 36, comma 2, lett c bis) che prescrive la consultazione di almeno 15 operatori;
- per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000, affidabili con la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett b) (previa consultazione di almeno 5 operatori), in virtù del rinvio ad esso operato dall'art. 157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e fatto salvo, lo si ribadisce, l'obbligo in questo caso di utilizzare, come criterio di aggiudicazione, quello dell'OEV con le conseguenze che comporta, a livello procedurale, già evidenziate nelle pagine che precedono.

E' opportuno precisare che il programma gestionale degli elenchi tiene conto, al fine di garantire la rotazione degli inviti, del numero di inviti ricevuti da ciascun operatore partendo, nel selezionare gli operatori da quelli che hanno ricevuto un numero minore di inviti.

Il Rup, al momento in cui deve scegliere i soggetti da invitare tra quelli estratti dall'elenco, dovrà rispettare l'ordine in esso proposto, rimanendo libero di scegliere, sempre motivatamente, un operatore o un altro solo se tra quelli proposti dal programma ne esistono alcuno con lo stesso numero di inviti.

L'**articolo 25 Indagine di mercato** ricalca il previgente articolo 29 che resta invariato tranne che per la previsione della possibilità che il periodo minimo di pubblicazione dell'avviso sia ridotto a non meno di 5 giorni in caso di motivate ragioni di urgenza.

Sul punto corre l'obbligo di rilevare che non sono motivate ragioni d'urgenza tutte quelle circostanze che derivano dall'assenza di programmazione ordinaria o dall'inerzia attribuibile alle Direzioni, ma deve effettivamente trattarsi di circostanze imprevedibili e non programmabili, che andranno ampiamente motivate nella determina a contrarre e delle quali sarà tenuto conto in sede di controllo successivo di regolarità amministrativo contabile.

Fase di stipula del contratto (artt. 26-29)
--

A parte la diversa numerazione dovuta all'abrogazione degli articoli del precedente Regolamento relativi all'istituzione degli elenchi, assorbiti ora nei disciplinari All.1 e All.2, la sezione dedicata alla **Fase di stipula del contratto** è confermata integralmente nei contenuti.

Si rinvia quindi, con riguardo a questa fase, a quanto già disposto con la Circolare del Segretario generale prot. n.43361 dell'8 maggio 2018, in particolare per quanto attiene alle modalità di verifica dei requisiti, anche semplificate, per importi fino a 20.000 euro ricordando, in sintesi solo quanto segue:

- ogni Direzione, dovrà richiedere ai concorrenti (anche all'unico soggetto affidatario dei contratti di importo inferiore a € 40.000,00) un modello di dichiarazione sostitutiva riguardante i requisiti di partecipazione.
- l'85 del Codice Contratti prevede il **Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)**, un formulario già predisposto e standardizzato a livello europeo, che contiene le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Il modello deve essere compilato e sottoscritto da parte degli operatori economici che partecipano alla procedura. E' dovere delle Direzioni utilizzare il modello di DGUE aggiornato alla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura;
- per l'affidamento di contratti di importo inferiore ai 40.000,00 € è possibile utilizzare il modello di dichiarazione sostitutiva semplificato, che si allega alla presente (All.B), tenendo conto, anche in questo caso, della necessità di recepire eventuali aggiornamenti normativi che dovessero intervenire;
- per gli affidamenti diretti di importo fino a 5.000 euro, acquisita, prima della stipula del contratto, la dichiarazione sostitutiva dall'affidatario, consultato il casellario ANAC, verificato il DURC , accertata l'eventuale presenza di requisiti speciali se previsti nonché delle eventuali condizioni soggettive previste per legge per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (si ribadisce tutto ciò prima della stipula del contratto), si potrà procedere alla stipula inserendo nello stesso (anche laddove consista nel mero scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio) specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni regolarmente eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta,
 - l'incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) oppure, in alternativa, l'applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.
- stessa cosa per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro per i quali però, oltre a quanto sopra dovranno, sempre prima della stipula del contratto, essere verificati anche i requisiti di cui all'art. 80, comma 1, 4 e 5 lettera b) del Codice dei contratti (casellario giudiziale, regolarità fiscale, procedure concorsuali);
- ciascun RUP dovrà svolgere, per i contratti di importo fino a 20.000 euro, le verifiche sulle dichiarazioni rese dagli affidatari su una quota del 5% degli affidamenti diretti operati dalla propria direzione nell'anno solare;
- ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio, fatta eccezione per il DURC che ha una durata pari a 4 mesi.

Si segnalano invece qui le seguenti novità intervenute con il Decreto sblocca cantieri:

- a norma dell'art. 86, comma 2 del Codice, per i documenti già acquisiti e scaduti da non oltre 60gg e qualora sia pendente il procedimento di affidamento, è possibile procedere richiedendo direttamente agli enti certificatori l'eventuale conferma dell'attestazione già

rilasciata. Se gli enti certificatori non rispondono entro 30 gg dalla richiesta, il contenuto di certificati e degli altri documenti si intende confermato.

- i certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di affidamenti.

A quest'ultimo proposito si anticipa che sarà implementata dall'Amministrazione una procedura di condivisione e di scambio dei dati e delle informazioni relative alle verifiche effettuate dalle varie Direzioni. Rinviano ad altra sede l'illustrazione delle modalità di funzionamento della procedura e delle relative istruzioni operative, si dà sin d'ora mandato alla Direzione Servizi Informativi di procedere in collaborazione con l'Ufficio Gare e Contratti.

Con riguardo infine agli **aspetti organizzativi** si conferma quanto già stabilito nelle precedenti circolari del segretario generale ovvero:

- le **singole direzioni** affidano gli appalti di **lavori di importo inferiore a 150.000 euro** e gli appalti di **forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario**;
- al di sopra di tali importi le suddette procedure sono gestite dall'**Ufficio Gare**.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Dott. Marco Mordacci